

FEDERAZIONE ITALIANA PESISTICA

Decisione n. 1/2026

R.G. TF n. 2/FIPE/2026

R.G. PF n. 7/2025

IL TRIBUNALE FEDERALE

nella seguente composizione:

Avv. Mattia Praloran – Presidente

Avv. Alessandro Gioia – Componente

Avv. Claudia Vespa – Componente estensore

All'esito dell'udienza del 14 maggio 2026, ha assunto la seguente

DECISIONE

Nel procedimento disciplinare a carico di:

- signor Salvatore PRIMO, tecnico del C.S.D. OLIMPICO (tess. n. 006432 – Cod. Soc. 1903059)

deferito con atto del 20 aprile 2026 dalla Procura Federale FIPE

“per la violazione dei principi sportivi sanciti dall’art. 2 del Codice del Comportamento Sportivo del CONI in combinato disposto con l’art.10 co. 1 dello Statuto nonché l’art.1 co.1, l’art. 8 co. 3 del Regolamento di Giustizia per avere redatto per conto del sig. Rosario Vinciguerra la richiesta di svincolo dalla società Polisportiva Dilettantistica Olimpico, di cui lo stesso Salvatore Primo è Presidente, utilizzando espressioni inopportune e sconvenienti e in aperta violazione dei canoni di correttezza e probità ai quali deve attenersi ogni tesserato vieppiù chi ha ricoperto e ricopre ruoli tecnici e dirigenziali quali il sig. Salvatore Primo, laddove ha indicato come motivazione dello svincolo del sig. Vinciguerra “la certezza per la Convocazione con il Team Italia FIPE per la partecipazione in Campo Internazionale”, in spregio al rispetto delle decisioni federali e dei criteri di selezione, pure ben noti allo stesso redattore del testo in esame”

CONCLUSIONI DELLE PARTI

In esito all'odierna udienza le parti hanno concluso come segue:

Il Procuratore Federale chiede l'accoglimento del deferimento e l'applicazione della sanzione della ammonizione con ammenda di € 200,00.

Il deferito, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosamaria Distefano, contesta il deferimento e venga valutato in una prospettiva complessiva e non frammentaria, tenendo conto dell'assenza di dolo, della mancanza di qualsivoglia vantaggio personale e dell'insussistenza di un concreto pregiudizio arrecato a terzi.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In data 20 novembre 2025, perveniva una segnalazione dal Tecnico sig. Andrea Maria Quarto (tess.n.772411) e Presidente della società Adapive Strength SSD a r.l. (cod. Soc. 1503093), il quale rappresentava di aver seguito privatamente dal gennaio 2025 per la preparazione tecnica l'atleta Rosario Vinciguerra (tess. n. 914173), tesserato per l'anno 2025 con la Polisportiva a Dilettantistica

Olimpico (Cod. Soc. 1903059) e di aver ricevuto da quest'ultimo la lettera di richiesta di svincolo, nei fatti redatta dal Sig. Salvatore PRIMO, sebbene sottoscritta dall'atleta Vinciguerra.

Evidenziava il sig. Quarto nel testo della lettera il passaggio: *“mi svincolo per tesserarmi con Adaptive Strength con il coach Andrea Quarto che mi segue già da mesi con schede personalizzate, condividendo con lo stesso un progetto per il futuro con la certezza di una convocazione con il Team Italia FIPE per la partecipazione internazionale, con l'augurio delle prossime Paralimpiadi”* e chiedeva che venisse valutata la condotta del Sig. Primo in merito alla redazione della lettera contenente affermazioni false e lesive della sua immagine.

Tale segnalazione veniva quindi inoltrata all'Ufficio della Procura Federale, che disponeva pertanto l'apertura del relativo fascicolo.

Nel corso delle indagini svolte dal Procuratore venivano acquisite, oltre alla predetta segnalazione, le spiegazioni e chiarimenti del 14.01.2026 rese dal tecnico Salvatore Primo su richiesta della Procura con ordinanza istruttoria del 22.12.2025 e le dichiarazioni rese dall'Atleta Rosario Vinciguerra durante la sua audizione orale del 04.02.2026 in relazione alla sua richiesta di svincolo dalla C.S.D. OLIMPICO alla Adaptive Strength SSD a.r.l.. Nel corso della predetta audizione l'atleta dichiarava *« ...omissis... dal mese di gennaio 2025 svolgevo ... attività di allenamento personalizzati con il sig. Andrea Quarto ... omissis... La lettera di svincolo è stata materialmente redatta dal sig. Salvatore Primo Omissis... Io mi sono limitato a sottoscriverla, anche se avevo notato il passaggio relativo alla “mia certezza di partecipazione in ambito internazionale” addirittura arrivando alle Paralimpiadi ... Omissis...»*.

Sulla scorta di tali elementi, veniva comunicato al signor Primo, in data 24 marzo 2026, l'atto di conclusione indagini e contestuale comunicazione di intendimento di deferimento, contestandogli la violazione dei principi sportivi sanciti dall'art. 2 del Codice del Comportamento Sportivo del CONI in combinato disposto con l'art.10 co. 1 dello Statuto nonché l'art.1 co.1, l'art. 8 co. 3 del Regolamento di Giustizia e con assegnazione del termine fino 10 aprile 2026 per il deposito di una memoria difensiva presso l'Ufficio del Procuratore Federale ovvero per chiedere di essere sentito.

Spirato tale termine, preso atto che nel termine fissato non perveniva alcuna difesa né istanza da parte dell'incolpato, tenuto conto della normativa federale e, ritenendo che il Sig. Primo avesse utilizzato delle espressioni oltre che inopportune e sconvenienti, scritte in aperta violazione dei canoni di correttezza e probità ai quali deve attenersi ogni tesserato, vieppiù chi ha ricoperto e ricopre ruoli tecnici e/o dirigenziali così come è per il sig. Salvatore Primo, il Procuratore Federale ha quindi notificato il 20 aprile 2026 al suddetto atto di intendimento di deferimento e rinvio a giudizio per l'incolpazione sopra riportata, con contestuale richiesta al Presidente del Tribunale di fissazione dell'udienza di discussione.

Con provvedimento del 22.04.2026 il Presidente del Tribunale Federale fissava l'udienza di discussione del procedimento per il giorno 14 maggio 2026 ore 14:30 in modalità da remoto,

concedendo alle parti termine sino a tre giorni prima della data dell'udienza per depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e di produrre documenti.

Nessuna memoria perveniva nei termini di regolamento.

All'udienza erano presenti per la Procura Federale il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Veronica Savarese; per il deferito, il Sig. Salvatore Primo personalmente ed il suo difensore di fiducia l'Avv. Rosamaria Distefano. Verificata la costituzione e la presenza delle parti, il Tribunale dichiarava aperta la discussione del procedimento.

Il Procuratore Federale si riportava al proprio atto di deferimento, cui si richiamava, e insisteva quindi per il suo accoglimento e l'irrogazione della sanzione dell'ammonizione nonché dell'ammenda pari a euro 200,00.

L'avv. Distefano per il sig. Primo chiedeva che, pur dovendosi riconoscere l'esistenza di profili di inopportunità nella richiesta di svincolo predisposta dal Primo e sottoscritta dal Vinciguerra, l'operato dell'incolpato fosse valutato in maniera complessiva rispetto ai fatti emersi e tenendo conto dell'assenza di dolo da parte dello stesso e della mancanza di qualsivoglia vantaggio personale nella vicenda.

Esaurita la discussione e ritenuto il procedimento maturo per la decisione, il Tribunale si ritirava in Camera di Consiglio e, successivamente dava lettura del dispositivo della decisione alle parti presenti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Posto che la Procura Federale sussume nella violazione dei principi di lealtà, correttezza, probità, rettitudine e disciplina sportivi la condotta del Sig. Primo per aver riportato delle motivazioni totalmente improprie nella lettera di richiesta di svincolo da lui predisposta affinché l'atleta Vinciguerra la sottoscrivesse, il Tribunale, letti gli atti ed ascoltata la difesa del deferito ritiene che l'azione promossa dalla Procura Federale sia fondata nei termini di cui alla seguente motivazione.

I principi di lealtà, correttezza, probità, rettitudine e disciplina richiamati dal Procuratore Federale costituiscono il fondamento etico e normativo dell'ordinamento sportivo. Essi non sono mere enunciazioni di stile, ma clausole generali che informano l'intero sistema, guidando il comportamento di tutti i soggetti tesserati (atleti, tecnici, dirigenti, agenti) e fungendo da criterio interpretativo per gli organi di giustizia sportiva. Questi principi sono posti altresì alla base dell'intero sistema disciplinare della giustizia sportiva e riproducono un canone generale di comportamento, *«in sé specifico e permanente, tale da costituire, in ipotesi di violazione, fattispecie disciplinarmente rilevante in via autonoma, configurabile in tutti quei casi nei quali soggetti appartenenti all'ordinamento federale pongano in essere comportamenti che, come nella fattispecie in esame, violino i principi di lealtà, probità e correttezza, posti a fondamento dell'ordinamento sportivo »* (Cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 32/2025; Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 40/2023; Collegio di Garanzia dello Sport, sez. IV, decisione n. 66/2020; Collegio di Garanzia

dello Sport, Sez. IV, Decisione n. 121/2021). La violazione di tali principi, infatti, “*si traduce nella negazione stessa dell’attività sportiva*” (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport (Sez. Consultiva, parere n. 7 del 4 luglio 2016).

Ciò detto, il compito primario e fondamentale della giustizia sportiva è proprio quello di verificare se una determinata condotta possa essere sussunta sotto i principi di lealtà, correttezza, probità, rettitudine e disciplina sportivi, tuttavia il Giudicante deve valutare di volta in volta e sulla base della casistica che gli viene sottoposta se un fatto può essere sussunto nella violazione dei principi sopra citati.

Con riguardo al caso che ci occupa è pacifico che il Sig. Primo abbia redatto la lettera di richiesta di svincolo nel novembre 2025 per l’atleta Vinciguerra adducendo quali motivazioni il fatto che questi volesse tesserarsi con la Società Adaptive Strength sotto la guida del coach Andrea Maria Quarto, “*condividendo con lo stesso un progetto per il futuro con la certezza di una convocazione con il Team Italia FIPE per la partecipazione internazionale, con l’augurio delle prossime Paralimpiadi*”. Ciò emerge dalla segnalazione del Sig. Quarto, dalle dichiarazioni dell’atleta Rosario Vinciguerra e dalle dichiarazioni rese dallo stesso Sig. Primo che hanno confermato tale circostanza. Tale condotta sicuramente viola i principi sportivi sanciti dall’art. 2 del Codice del Comportamento Sportivo del CONI in combinato disposto con l’art. 10 co. 1 dello Statuto nonché l’art.1 co.1, l’art. 8 co. 3 del Regolamento di Giustizia in relazione alle motivazioni addotte che sono in spregio al rispetto delle decisioni federali e dei criteri di selezione, che peraltro sono ben noti al Sig. Primo onde, se pure si volesse dare un peso alla sua dichiarazione in atti “*mi ha quindi chiesto la cortesia di predisporre il testo, dettandomi telefonicamente le motivazioni*”, resta in ogni caso da parte sua l’onere – soprattutto in ragione della sua maturata esperienza quale coach e tecnico – di sapere che tali motivazioni erano lesive dei principi posti alla base dell’ordinamento sportivo in generale oltre che delle norme federali. Tuttavia il deferimento deve essere accolto parzialmente.

Dall’istruttoria, infatti, emerge ad avviso di questo giudicante una condotta connotata da una limitata gravità da parte del Sig. Primo non risultando una qualsivoglia forma di intenzione di voler ledere l’immagine del Sig. Quarto, né tale possibile intenzione risulta provata. Appare inoltre dagli atti di causa che non c’è stato alcun comportamento da parte del Sig. Primo volto ad impedire lo svincolo dell’atleta, che peraltro ha firmato liberamente la lettera nonostante avesse notato che le motivazioni relative volontà di svincolo fossero non in linea con i regolamenti federali e dell’ordinamento sportivo in generale. Tali circostanze comportano l’ascrizione della condotta del Sig. Primo tra quelle la cui portata è limitata e pertanto diviene ad avviso di questo giudice necessario soffermarsi sulla questione della “*particolare tenuità del fatto*” nell’ambito del diritto sportivo che per la sua complessità richiede una distinzione fondamentale tra l’ordinamento penale dello Stato e l’ordinamento disciplinare sportivo. L’istituto della “*particolare tenuità del fatto*”, così come disciplinato dall’art. 131-bis del

Codice Penale, infatti non esiste e non si applica direttamente all'interno del sistema di giustizia sportiva. L'articolo 131-bis del Codice Penale prevede l'esclusione della punibilità per reati di lieve entità quando, per le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di *"particolare tenuità"* e il comportamento non è abituale. Si tratta di un istituto proprio del diritto penale statale, che consente al giudice di non applicare una sanzione penale pur riconoscendo che il fatto commesso costituisce reato (Corte Cost., sentenza n. 120 del 22 maggio 2019).

Tuttavia tale istituto non ha riconoscimento nell'ordinamento sportivo così come sancito anche dalla decisione n. 0038/2022-2023 della Corte Federale di Appello FIGC che ha affermato che « *non è possibile la trasposizione tout court all'ordinamento sportivo dell'istituto contemplato dall'art. 131-bis CP ("Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto")*. Trattasi, invero, di istituto al quale non può riconoscersi il carattere di principio di diritto "comune", atteso che la sua applicazione nell'ordinamento penalistico è condizionata non solo da una definizione dettagliata delle circostanze in cui l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità (comma 2) e il comportamento dell'autore può dirsi abituale (comma 3), ma anche dalla enunciazione dei limiti edittali dei reati per i quali la punibilità può essere esclusa (comma 1) e delle modalità di determinazione degli stessi limiti di pena (comma 4) » e però sebbene non esista nel diritto sportivo l'istituto formale della *"tenuità del fatto"*, il concetto di valutare la gravità di un'infrazione per commisurare la sanzione è intrinseco al sistema disciplinare. Questa funzione non è svolta attraverso una declaratoria di non punibilità, ma attraverso l'esercizio del potere discrezionale degli organi di giustizia sportiva nell'applicazione del principio di proporzionalità, che comporta nella pratica una vera e propria forma di dosimetria della sanzione ad irrogarsi (cfr. Tribunale Federale Nazionale della FIGC, sezione disciplinare, decisione n. 177 depositata il 18.03.2024). Ciò significa che nel processo sportivo di fronte ad una condotta che oggettivamente costituisce un illecito disciplinare essa può essere considerata di lieve entità con la conseguenza che l'organo giudicante non dichiarerà la *"non punibilità per tenuità del fatto"*, ma applicherà la sanzione commisurata alla gravità della condotta complessivamente valutata ai sensi dell'art. 44 RG FIPE.

Tornando al caso che ci occupa, inoltre, si aggiunge che quanto contestato al sig. Primo non fa passare inosservato a codesto Giudicante il fatto che dalla segnalazione del Sig. Andrea Maria Quarto e dalle dichiarazioni dell'atleta Rosario Vinciguerra emerge che questi ultimi hanno cominciato ad incontrarsi per gli allenamenti dal mese di gennaio 2025 senza che tale circostanza fosse nota al Sig. Primo presso la cui Società il Vinciguerra era regolarmente tesserato e quindi sotto il vigore del vincolo di cui all'art. 9 dello Statuto Federale.

Conseguentemente, alla luce di tutto quanto sino ad ora detto si conclude per la violazione da parte del Sig. Salvatore Primo dei principi sportivi sanciti dall'art. 2 del Codice del Comportamento

Sportivo del CONI in combinato disposto con l'art.10 co. 1 dello Statuto nonché l'art.1 co.1, l'art. 8 co. 3 del Regolamento di Giustizia.

Tenuto conto di ciò, seppure non sussista un generale divieto di svolgere attività di allenamento in forma privata con tecnici afferenti a diverse affiliate, vige comunque il generale principio di lealtà e correttezza sportiva e allo stato si ritiene meritevole di ulteriore indagine da parte della Procura Federale la condotta serbata in tale ambito dai signori Rosario Vinciguerra quale atleta e Andrea Maria Quarto quale allenatore.

PQM

Il Tribunale Federale, visti gli artt. 10, 27, 29 Statuto FIPE, 8, 9, commi 1 e 2, 36, comma 10, 42, 43 e 44 Regolamento Federale di Giustizia Sportiva

DICHIARA

la responsabilità disciplinare del signor Salvatore PRIMO, e per l'effetto

IRROGA

al signor Salvatore PRIMO (tess. n. 006432 – Cod. Soc. 1903059), nella sua qualità di tecnico della società C.S.D. OLIMPICO, cod. affiliazione n. 1903059, la sanzione disciplinare della ammonizione.

RITENUTO

che dal quadro istruttorio le condotte serbate dai signori Rosario VINCIGUERRA, quale atleta, e Andrea Maria QUARTO, quale allenatore, siano meritevoli di una ulteriore indagine da parte della Procura Federale,

DISPONE

la trasmissione degli atti alla Procura Federale per la valutazione delle condotte serbate dai tesserati Rosario VINCIGUERRA (tess. n. 914173 – Cod. Soc. 1503093) e Andrea Maria QUARTO (tess.n.772411 - Cod. Soc. 1503093).

Depositato in Roma il 20 maggio 2026

Avv. Mattia Praloran – Presidente

Avv. Alessandro Gioia – Componente

Avv. Claudia Vespa – Componente estensore